

<b>STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “<u>AGENZIA NAZIONALE DISABILITÀ E LAVORO</u>”</b>
---

## **TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Art. 1.** - L'Associazione "AGENZIA NAZIONALE DISABILITÀ E LAVORO", in breve "**ANDeL**", è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

Essa svolge la sua attività in ambito nazionale ed internazionale.

La sede dell'Associazione è fissata nel Comune di Roma.

Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione Agenzia Nazionale Disabilità e Lavoro non potrà prevedere né effettuare, anche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve e di capitale.

## **TITOLO II - SCOPI E FINALITÀ**

Premesso che la costituzione dell'associazione si fonda sul principio della sussidiarietà; ANDeL opererà con spirito non competitivo o alternativo verso quanti già sono impegnati nel sistema dell'inclusione lavorativa delle persone disabili.

**Art. 2.** – Scopi e finalità sono:

- a) promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, direttamente e/o in collaborazione e/o in convenzione con soggetti pubblici, privati e del privato sociale;
- b) promuovere la legge n° 68 del 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” presso tutti gli stakeholder della stessa con ogni forma utile allo scopo;
- c) favorire la costituzione di imprese sociali e cooperative sociali che operino nel settore dell'inserimento lavorativo dei disabili;
- d) favorire e sostenere la formazione di figure professionali specializzate (Disability manager, Mediatori 68, Promotori 68, tutor, Supporter 68 ecc.) esperte nel campo dell'inclusione lavorativa delle persone disabili, in collaborazione con le strutture universitarie e altri soggetti interessati e competenti in materia;
- e) favorire la conoscenza diffusa delle tematiche connesse al mercato del lavoro e al sistema del collocamento disabili
- f) sensibilizzare, informare, formare e consigliare le amministrazioni pubbliche, e le imprese pubbliche, private e del privato sociale, in merito all'inclusione lavorativa e agli obblighi di legge relativi al collocamento dei disabili;
- g) dare vita ad una rete di confronto e cooperazione con le associazioni dei disabili per qualsiasi iniziativa volta a favorire l'integrazione lavorativa delle persone disabili;

- h) collaborare con le cooperative sociali, le associazioni imprenditoriali e le imprese ai fini della piena e diffusa applicazione degli articoli 12 bis della legge 68/1999, 14 del D.Lgs 276/03 e per la diffusione di buone prassi;
- i) favorire la formazione al lavoro delle persone disabili, in collaborazione con agenzie formative, servizi socio-sanitari e altri soggetti che operano nel settore;
- j) progettare, realizzare, e stimolare la raccolta di dati sull’inserimento lavorativo dei disabili;
- k) elaborare e proporre nelle sedi opportune, modifiche migliorative delle norme e regole che disciplinano l’inclusione lavorativa dei disabili;
- l) stimolare – anche in sede locale - gli uffici pubblici competenti con proposte, organizzative che elevino l’efficacia delle politiche di inclusione lavorativa dei disabili anche attraverso diffusione di buone prassi e nuove sperimentazioni;
- m) monitorare – anche a livello locale – la disponibilità e l’impiego delle risorse pubbliche destinate all’inclusione lavorativa, promuovendo iniziative e formulando proposte in merito;
- n) produrre materiale informativo e divulgativo, e promuovere seminari, convegni ecc. sul tema dell’inclusione lavorativa dei disabili;
- o) attivare uno sportello sociale per informazioni e prime consulenze ai disabili, alle aziende, alle associazioni ecc;
- p) diffondere la presenza della figura dell’operatore di sostegno alla promozione e utilizzo della legge 68/99;

**Art. 3.** - Agenzia Nazionale Disabilità e Lavoro per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, eventi, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, corsi di formazione;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici, corsi di formazione, scuole di formazione, attività didattiche, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di giornali e riviste con tutti i mezzi possibili, pubblicazione di libri, ricerche, studi e pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute. Il tutto nel pieno rispetto della normativa di settore, con ogni tipo di sistema di comunicazione, stampa, video, audio, internet, e comunque in ogni e qualsiasi forma e con qualsiasi strumento della tecnica, purché consentiti dalla Legge;
- le attività di ricerca anche sulla base di incarichi e finanziamenti da parte di soggetti esterni, alle quali potranno partecipare soci e studiosi esterni all’associazione.
- promuovere bandi per la pubblicazione di studi nelle materie oggetto delle proprie ricerche da parte di giovani studiosi; organizzare periodicamente incontri con i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche per discutere sui

problemi applicativi di maggiore rilievo posti dalla normativa in materia e, in generale, dalle esigenze di adeguamento della stessa;

- partecipare alla ricerca europea sulla materia e collegarsi con le Università e le associazioni di rappresentanza sociale e culturale per la partecipazione a bandi europei ed internazionali;
- l'associazione al fine del raggiungimento dei propri scopi sociali potrà sottoscrivere accordi di collaborazione, convenzioni, protocolli e joint venture con qualsiasi soggetto sia pubblico che privato;
- l'associazione potrà, al fine del raggiungimento dei propri scopi sociali, partecipare ad altre associazioni, enti e società.
- l'associazione potrà altresì contrarre mutui, finanziamenti e sottoscrivere contratti e convenzioni per l'ottenimenti di fondi pubblici e privati di qualsiasi natura e provenienza sia di carattere nazionale che europeo.

### **TITOLO III - SOCI**

**Art. 4.** - Agenzia Nazionale Disabilità e Lavoro è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione, acquisendo pertanto il titolo di Socio, tutte le persone che, senza discriminazione di sesso, religione, razza ed opinioni, si riconoscano nello Statuto ed intendano collaborare al raggiungimento dello scopo sociale. Possono aderire all'Associazione soggetti privati e pubblici, società ed enti di qualsiasi natura comprese altre associazioni.

I soci possono essere:

- **soci fondatori:** persone, enti o istituzioni che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione;
- **soci onorari:** persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere onorario e sono esonerati dal versamento di quote annuali;
- **soci ordinari:** persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- **soci sostenitori:** tutti coloro che, non essendo Soci Ordinari od Onorari, contribuiscono agli scopi dell'associazione mediante conferimenti in denaro o in natura.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

**Art. 5.** - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.

**Art. 6.** - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di

comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

**Art. 7.** - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

**Art. 8.** - La qualità di Socio si perde per:

1. Decesso;
2. Mancato pagamento delle quote sociali nei modi annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
3. Dimissioni;
4. Inabilitazione;
5. Radiazione, per atti lesivi dell'Associazione o dei suoi aderenti, disonorevoli o in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

I Soci comunque decaduti non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

#### **TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE**

**Art. 9.** - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 10.** – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

## **TITOLO V - ORGANI SOCIALI**

### **CAPO I - GENERALITA'**

**Art. 11.** – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Direttore generale;
- il Collegio dei revisori;
- il Collegio dei probiviri;
- il Comitato Scientifico.

### **CAPO II - ASSEMBLEA**

**Art. 12.** – L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante comunicazione scritta, spedita o consegnata a mano o inviata per posta elettronica o fax a ciascun Socio, almeno otto giorni prima della data della riunione.

Nella convocazione dovranno essere specificati:

1. Ordine del giorno
2. Data, luogo ed ora dell'adunanza, sia di prima sia di seconda convocazione.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. La riunione in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

La riunione in seconda convocazione non può avere luogo prima di 24 ore da quella fissata per la prima convocazione.

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i Soci Ordinari in regola con il versamento della quota sociale. I Soci ordinari, pertanto, hanno diritto di voto sia nelle assemblee

ordinarie che straordinarie, riguardanti le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, della nomina degli organi direttivi e per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale. Non sono ammesse deleghe per l’esercizio del diritto di voto.

I Soci Onorari e Sostenitori possono partecipare come uditori alle riunioni dell’Assemblea senza diritto di voto.

I verbali delle Assemblee devono essere riportati su apposito libro.

**Art. 13.** – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo ed il Presidente, il Direttore generale, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

### **CAPO III - CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art. 14.** – Il consiglio direttivo è composto da 3 a 9 membri, oltre al Presidente e al Direttore generale, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo, se regolarmente convocato, è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

**Art. 15.** – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce in media 2 volte all’anno.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
- scegliere e nominare un comitato esecutivo;
- scegliere e nominare un comitato tecnico-scientifico, una commissione o un collegio di studiosi, per materie specifiche o per gruppi di materie;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;

- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- proporre l'istituzione e l'apertura di articolazioni territoriali, ovvero di sedi, filiali, succursali, dipendenze e sportelli regionali e territoriali;
- coordinare e vigilare sulle attività delle sedi, filiali, succursali, dipendenze e sportelli;
- redigere e promulgare apposito regolamento di tutte le articolazioni territoriali.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da riportare su un apposito libro.

**Art. 16.** – Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, presiede le Assemblee dei Soci, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

**Art. 17.** - Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri i Vicepresidenti, il Tesoriere ed il Segretario ai quali sono attribuiti incarichi specifici descritti nel presente Statuto. È facoltà del Consiglio Direttivo lo stilare un regolamento, che deve essere approvato dall'Assemblea, per regolare aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

**Art. 18.** - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera, spedita o consegnata a mano, a mezzo fax, posta elettronica o telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

**Art. 19.** - Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio nominato dai presenti.

Le funzioni di segretario della riunione sono svolte dal Consigliere Segretario dell'associazione o, in casi di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

## **CAPO IV - PRESIDENTE**

**Art. 20.** - Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre (3) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione. Ad esso potranno essere delegati altresì eventuali poteri, anche di straordinaria amministrazione, su decisione del Consiglio Direttivo.

In particolare compete al Presidente:

1. La predisposizione, sulla base delle linee indicate dal Direttore generale, del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
2. La redazione della relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
3. La vigilanza sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
4. La determinazione, in collaborazione con il Direttore generale, dei criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
5. L'emanazione di regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Per i casi d'indisponibilità, ovvero d'assenza o impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

## **CAPO V- DIRETTORE GENERALE**

**Art. 21** - Il Direttore generale è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre (3) anni ed è rieleggibile.

Il Direttore generale:

1. elabora le linee programmatiche delle attività dell'associazione ai fini della predisposizione dei programmi annuale e di medio termine;
2. definisce, insieme al Presidente, i criteri organizzativi per l'associazione e gli associati;
3. è responsabile delle attività di formazione;
4. predispose i contenuti culturali, scientifici e tecnici della comunicazione dell'associazione e delle sue attività conoscitive, divulgative e di ricerca;
5. elabora gli standard tecnici e procedurali delle attività, i modelli di protocolli e intese con soggetti esterni all'associazione e quelli finalizzati alla costituzione di imprese sociali e cooperative, nonché ogni linea guida, istruzione o raccomandazione finalizzata a rendere omogenea sul territorio l'attività dell'associazione;
6. convoca e presiede il Comitato scientifico.

## **CAPO VI - CONSIGLIERI CON INCARICHI SPECIALI**



**Art. 21.** - Al Consigliere Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il rendiconto economico-finanziario dell'associazione che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

**Art. 22.** – I n. 2 Consiglieri Vicepresidenti collaborano con il Presidente nelle attività associative, hanno gli stessi poteri del Presidente in caso di suo impedimento o assenza ed agisce su sua delega.

**Art. 23.** - Il Consigliere Segretario sovrintende ai servizi dell'associazione e ne coordina le attività nell'ambito delle decisioni del Consiglio Direttivo.

## **CAPO VII - SOSTITUZIONI DI MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DECADENZA DI ORGANO COLLEGIALE E DIMISSIONI DEL PRESIDENTE**

**Art. 24.** I membri degli Organi Sociali durano in carica due anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni, morte o inabilitazione di uno o più membri di un Organo Sociale fino alla metà, si fa luogo alla sostituzione nominando i primi non eletti. In ogni caso i membri surrogati restano in carica fino alla scadenza del biennio. Se vengono a mancare membri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

**Art. 25.** - La decadenza, per qualsiasi causa, di un Organo Sociale non comporta la decadenza degli altri Organi. In tale caso, si farà luogo al rinnovo, fino alla scadenza del biennio dell'Organo decaduto.

**Art. 26.** - In caso di morte, dimissioni, inabilitazione permanente del Presidente tutti gli Organi Sociali decadono. Il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea entro 30 giorni dalla decadenza del Presidente per procedere all'elezione dei nuovi Organi Sociali. Il Vicepresidente assumerà ad interim i poteri e le prerogative del Presidente. Gli Organi Sociali decaduti resteranno in attività per il disbrigo della normale amministrazione.

## **TITOLO VI - CANDIDATURE, ELETTORATO, INCOMPATIBILITA'**

**Art. 27.** - Tutti i Soci, purché in regola con il versamento delle quote sociali, sono elettori ed eleggibili.

## **TITOLO VII – COLLEGIO DEI REVISORI E DEI PROBIVIRI**

**Art. 28.** – Il Collegio dei revisori, se nominato, è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

**Art. 29.** – Il Collegio dei probiviri, se nominato, è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

## **TITOLO VIII – COMITATO SCIENTIFICO**

**Art. 30** – Il Comitato scientifico è l’organo consultivo della associazione che studia e propone soluzioni di particolare complessità ad esso deferiti dal Consiglio di amministrazione.

## **TITOLO IX - SCIoglimento**

**Art. 31.** – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

L’Assemblea può decidere lo scioglimento anticipato dell’associazione o la sua fusione con altre associazioni aventi scopo simile.

In caso di scioglimento, l’Assemblea provvede all’elezione di un Commissario Liquidatore che assume i poteri degli Organi Sociali con il mandato di provvedere alla liquidazione dei beni ed alla devoluzione del ricavato ad altre Associazioni o Enti che operano nel medesimo settore o con obiettivi assimilabili a quelli della disciolta Associazione o comunque con fini di pubblica utilità.

L’Assemblea indica al Commissario, mediante votazione palese, a quale o quali Enti ed Associazioni dovrà essere devoluto il ricavato della liquidazione del patrimonio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti in carica al momento della messa in liquidazione continua ad esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

## **TITOLO X - NORME FINALI**

**Art. 32.** – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

**Art. 33.** – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

Firmato: